

La Commissione della Legislazione

all'on.do Gran Consiglio

Bellinzona, 17 ottobre 1946

La Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio No. 308 del 9.9.1946 concernente tre disegni di legge che raggruppano e modificano le vigenti norme in materia di votazioni ed elezioni. E' compito del sottoscritto relatore quello di occuparsi della legge sull'esercizio dei diritti politici (L.D.P.). I rapporti per le altre due novelle legislative sono stati affidati ad altro relatore.

La Vostra Commissione ha esaminato l'oggetto in una sessione estiva tenutasi a Piotta ed è giunta a conclusioni presentando una legge che contiene unitamente ad alcune delle disposizioni che già regolavano la materia anche quei principii basati sulla giurisprudenza che non essendo però codificati si prestavano nella loro applicazione a numerosi equivoci con evidente danno per il libero esercizio dei diritti popolari.

Avremo così se l'on.do Gran Consiglio approverà le proposte della nostra Commissione, un codice elettorale che permetterà al cittadino di orientarsi rapidamente sulle norme concernenti votazioni ed elezioni, esercizio del diritto di voto, revoca, referendum, iniziative, elezione degli uffici partriziali, dei consigli parocchiali, dei parroci, dei medici e delle levatrici.

I vari progetti presentati dal lod. Consiglio di Stato hanno subito variazioni e modificazioni: non è però, a nostro avviso, opportuno accennare in questo rapporto a tutte queste modifiche e variazioni. Esse risultano di tutta evidenza dal confronto fra gli allegati al messaggio 9.9.1946 - messi a nostra disposizione prima di tale data - ed il testo di legge che sottoponiamo all'approvazione della Sovrana Rappresentanza.

Ci corre tuttavia l'obbligo di illustrare rapidamente alcuni punti di dissenso nei confronti del progetto governativo circa le innovazioni introdotte a salvaguardia del segreto del voto, della libertà del cittadino, del decoro e della dignità del costume politico.

Sono questioni che affiorano in tutti gli avvenimenti elettorali dagli albori della Repubblica e che furono oggetto di infinite discussioni e di dibattiti nei pubblici consessi e che hanno giustamente preoccupato quanti intendono dare al Paese la possibilità di un pacifico ed ordinato esercizio dei diritti elettorali.

Dall'introduzione del voto segreto e per Comune ad oggi è stata cura costante dei nostri legislatori quella di garantire con mezzi adeguati la libera manifestazione della volontà popolare.

Ma trattasi evidentemente di un problema di difficile soluzione, perchè talora la malizia degli uomini è superiore alle provvidenze escogitate, per cui facile torna risolvere il quesito attraverso leggi e decreti, ma più difficile ne è la sua soluzione nei fatti e nella applicazione di queste leggi e di questi decreti.

Numerose sono state le votazioni criticate per il modo in cui si erano svolte ed in parecchie circostanze alti laici si sono elevati dai gruppi politici o da parte di persone, vuoi perchè preoccupati per il buon andamento della cosa pubblica, vuoi perchè chi era soccombuto nelle prove elettorali ne ravvisava le ragioni nelle manovre e nei brogli elettorali orditi e commessi dai contendenti.

Sempre però è stato difficile lo stabilire fino a qual grado le rampogne d'uso siano state giustificate.

Il messaggio 9 settembre 1946 rievoca a tale proposito le elezioni d'ambo i poteri cantonali avvenute nel 1939 e le discussioni susseguitesi in seno al Gran Consiglio nonchè rievoca a tale proposito anche un voto dello stesso del 27 settembre di quell'anno per giustificare la necessità di modifica del sistema elettorale vigente.

Veniva pertanto proposto l'introduzione della scheda unica, l'abolizione del panachage e l'obbligo di votare per almeno 1/3 dei candidati.

Dopo la sessione di Piotta e le discussioni ivi svoltesi, il lod. Consiglio di Stato ha ritirato la proposta dell'abolizione del panachage per cui torna inutile il diffonderci ancora in questa sede sulla bontà di tale istituzione tanto cara al nostro popolo.

La scheda unica viene prospettata quale rimedio alla corruzione ed alla coercizione dell'elettore praticata, si afferma nel messaggio, su vasta scala. Tale sistema è quello attualmente in vigore in Italia, Belgio, ecc. Può ritenersi mezzo adeguato allo scopo cui si tende? Ora poi, che su questa scheda tovagliolo, dove debbono figurare i nomi od i simboli dei partiti ed i nomi di tutti i candidati si eserciterà anche il panachage,

può presumersi che la segretezza del voto sia garantita? Oppure attraverso le mille possibilità fornite dai calcoli matematici non potrà la fertile fantasia dei mestatori di schede sbizzarrirsi a piacimento fino al punto da rendere il controllo ancor più facile che non lo sia stato fin qui?

E che dobbiamo aggiungere poi circa l'obbligo di votare per almeno un terzo dei candidati? Questa è una vera e propria jugulazione della volontà e della coscienza del cittadino. Ma come si può pretendere che un elettore onori del suo suffragio persona verso la quale può per avventura nutrire della disistima?

Il panachage vulnera d'altronde il diritto assoluto dei partiti di disporre delle rappresentanze nei pubblici consessi facendo partecipare la collettività dei cittadini all'investitura dei magistrati; ed è questa una concezione politica particolare in netta opposizione a quella che vuole la dittatura dei Comitati.

Ma dal punto di vista pratico sono le riforme proposte adeguate ed attuali. Non lo crediamo. Basta riandare col pensiero alla scheda di partito del 1931 per convincersi del contrario; all'applicazione di quella scheda rivelatasi di scarso rendimento; alle difficoltà che si sono in allora riscontrate nell'insegnare al popolo come esercitare il nuovo sistema di voto ed alla necessità in cui ci si è trovati di revocare all'indomani degli scrutini quel sistema che tante speranze e tanti entusiasmi aveva acceso nei cuori, per ritenere che anche la scheda unica, parente prossima di quella di partito, subirebbe la medesima sorte.

Siamo alla vigilia del rinnovo dei poteri cantonali e perciò anche in ordine di tempo sensibilmente in ritardo per illustrare la portata dei nuovi provvedimenti al cittadino elettore che per sua natura desidera non essere affaticato da continue e complicate innovazioni. Non è attuale la scheda di partito perchè nessun sintomo sta a significare unaperniciosa recrudescenza del male lamentato nel messaggio 9 settembre 1946 sopracitato.

Perciò la Vostra Commissione della Legislazione, sia pure solo a maggioranza, ha ritenuto di sconsigliare nuove avventure ma di rimanere al vecchio praticato. In tale senso si è provveduto nel progetto di legge che Vi è sottoposto.

Accenniamo qui - sia pur solo di transenna - che le votazioni al Consiglio Nazionale si svolgerebbero, nel caso in cui il sistema governativo fosse accolto, in modo diverso perchè non è di nostra competenza variare le leggi federali.

Siamo invece dell'avviso che quanto è contenuto nel progetto di legge a tutela del segreto delle votazioni sia accolto. Sono le disposizioni che

ribadiscono il divieto assoluto di accompagnamento delle persone che si recano alle urne; l'obbligo di accedere alla cabina elettorale; il divieto di comunicare l'elenco dei cittadini che già hanno votato a comitati o persone estranee; la messa sotto doppia chiave delle buste contenenti le schede del sabato; lo spoglio delle schede fatto in modo ordinato e la distruzione delle stesse trascorsi i termini di legge.

Il progetto di legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici raggruppa, poi coordina ed aggiorna le norme che regolano la materia fin qui sparse in 17 leggi e decreti diversi. La sistematica che ha guidato l'autore di tale progetto viene da noi condivisa.

E' stata nostra cura quella di disaminare attentamente l'insieme del progetto sottopostaci dal lod. Consiglio di Stato, di modificarlo dove lo ritenevamo opportuno, di approvarlo infine nel suo complesso.

Ad opera compiuta sentiamo nostro dovere di esprimere una lode al lod. Consiglio di Stato, all'estensore del progetto avv. dr. Riccardo Rossi, ed alla Commissione degli esperti che con lui hanno collaborato nella compilazione di questo Codice elettorale che per molti anni regolerà l'esercizio di un diritto, che se ben ossequiato, costituisce base solida sulla quale assidere il pubblico bene.

Lo sottoponiamo quindi alla Vostra **approvazione** .

Con perfetta **osservanza**.

firmati: Bordoli, relatore
De Giorgi
Guidini
Barchi
Maderni
Lafrenchi
Motta